

Disposizioni per l'accreditamento dei soggetti utilizzatori dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).

Indice

Capo I (principi generali)

- Art. 1. oggetto e finalità
- Art. 2 destinatari dell'accreditamento
- Art. 3 definizioni
- Art. 4 durata dell'accreditamento

Capo II (Requisiti di accreditamento)

- Art. 5 requisiti di accreditamento

Capo III (Procedura di accreditamento)

- Art. 6 domanda di accreditamento
- Art. 7 procedura di accreditamento
- Art. 8 durata dell'accreditamento concesso
- Art. 9 rinnovo dell'accreditamento
- Art. 10 aggiornamenti dell'accreditamento e comunicazioni
- Art. 11 verifiche ed ispezioni

Capo IV

(Obblighi dei soggetti accreditati)

- Art. 12 obblighi dei soggetti formatori

Capo V (Sospensione e revoca dell'accreditamento)

- Art. 13 sospensione dell'accreditamento
- Art. 14 revoca dell'accreditamento

Capo VI
(Norme finali e transitorie ed entrata in vigore)

Art. 15 disposizioni finali e transitorie

Art. 16 entrata in vigore

ALLEGATI

- A. REQUISITI LOGISTICI E ASSEVERAZIONE**
- B. RISORSE UMANE E AFFIDABILITA' MORALE AMMINISTRATORI**
- C. SISTEMA DI RELAZIONI**
- D. RISPETTO NORME LAVORISTICHE, FISCALI, TRIBUTARIE, INPS, INAIL**
- E. ASSENZA DI PROCEDURE FALLIMENTARI O CONCURSUALI**
- F. AFFIDABILITA' ECONOMICO, FINANZIARIA E PATRIMONIALE**
- G. CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'**
- H. ELENCO ALLEGATI ALLE DOMANDE E ALLE DICHIARAZIONI ANNUALI**

Capo I **(Principi generali)**

art. 1 – oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, in conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), definisce le modalità dell'accREDITAMENTO dei soggetti utilizzatori dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001).
2. L'accREDITAMENTO dei soggetti previsto al comma 1 è concesso per le attività formative che sono realizzate nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a valere su Avvisi e Bandi emessi dai fondi paritetici interprofessionali indicati al comma 1, nei quali sia previsto che i soggetti formatori siano accREDITATI dalla Regione.

art. 2 – destinatari dell'accREDITAMENTO

1. Possono ottenere l'accREDITAMENTO previsto dall'articolo 1 i soggetti utilizzatori dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge 388/2000, che hanno sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e che sono in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 5.

art. 3 - definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:
 - a) per Direzione competente si intende la Direzione centrale che esercita le funzioni in materia di formazione professionale;
 - b) per Servizio competente si intende il Servizio che esercita le funzioni in materia di accREDITAMENTO dei soggetti utilizzatori dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge 388/2000;
 - c) per domanda si intende la domanda di accREDITAMENTO prevista dall' articolo 6, la domanda di rinnovo dell'accREDITAMENTO prevista dall'articolo 9 o la domanda di aggiornamento e le comunicazioni di variazione di uno o alcuni dei requisiti di accREDITAMENTO previste dall' articolo 10;
 - d) per soggetti formatori si intendono i soggetti utilizzatori dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge 388/2000;
 - e) per Front End Generalizzato (FEG) si intende il servizio on line denominato disponibile all'indirizzo internet www.regione.fvg.it, nella pagina dedicata alla formazione professionale, al quale si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD);
 - f) per certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) si intende l'atto mediante il quale una terza parte indipendente, Organismo di certificazione (OdC), dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo o servizio è conforme a requisiti specificati dalla norma di riferimento. Per il presente Regolamento si fa riferimento alla norma "UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità -Requisiti" ed alla norma UNI ISO 21001:2019 "Organizzazioni di istruzione e formazione - Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione - Requisiti e raccomandazioni per la loro applicazione".

art. 4 – durata dell'accREDITamento

1. L'accREDITamento viene concesso per un periodo di tre anni eventualmente rinnovabile su istanza del soggetto interessato presentata prima dello scadere di ogni triennio, secondo le modalità previste dall'articolo 7.

Capo II (Requisiti di accREDITamento)

art. 5 – requisiti di accREDITamento

1. I soggetti utilizzatori dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge 388/2000 devono essere in possesso dei seguenti requisiti, previsti dall'articolo 22bis della legge 27/2017:
 - a) presenza della sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - b) disponibilità di sedi formative nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;
 - c) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi;
 - d) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, produttivo ed economico locale;
 - e) rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, tributaria e previdenziale ed in particolare di regolarità fiscale e contributiva;
 - f) non essere soggetto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali;
 - g) presenza di un numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato;
 - h) idonea copertura assicurativa per gli infortuni del personale e degli utenti e per responsabilità civile;
 - i) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;
 - j) pubblicità del bilancio annuale dell'ente;
 - k) presenza di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) certificato finalizzato anche a verificare i livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative realizzate;
 - l) affidabilità morale dei legali rappresentanti, dei componenti l'organo esecutivo e dei soggetti, anche non componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma.
2. I requisiti previsti dal comma 1 sono indicati nei seguenti allegati che costituiscono parti integranti del Regolamento:
 - a) allegato A: requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
 - b) allegato B: requisiti di cui alle lettere c), g) e l) del comma 1;
 - c) allegato C: requisito di cui alla lettera d) del comma 1;
 - d) allegato D: requisiti di cui alle lettere e) ed h) del comma 1);
 - e) allegato E: requisito di cui alla lettera f) del comma 1);
 - f) allegato F: requisiti di cui alle lettere i) e j) del comma 1;
 - g) allegato G: requisito di cui alla lettera k) del comma 1.

Capo III

(Procedura di accreditamento)

art. 6 - domanda di accreditamento

1. La domanda di accreditamento, in regola con le norme in materia di imposta bollo, è presentata alla Direzione competente esclusivamente sull'apposito Formulario tramite il servizio on line denominato Front End Generalizzato, disponibile all'indirizzo internet www.regione.fvg.it, nella pagina dedicata alla formazione professionale.
2. La domanda è corredata degli allegati indicati nell'allegato H, parte integrante del presente Regolamento.
3. I termini istruttori del procedimento stabiliti dall'articolo 7, comma 1, decorrono dalla data di invio del Formulario tramite il servizio on line indicato al comma 1. La presentazione della domanda e di ogni altra documentazione avviene con le modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 82/2005.
4. E' motivo di inammissibilità della domanda il mancato utilizzo del Formulario tramite il servizio on line denominato Front End Generalizzato, di cui al comma 1.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle procedure definite all'articolo 9 per la domanda di rinnovo dell'accREDITamento e all'articolo 10 per la domanda di aggiornamento.

art. 7 - procedura di accreditamento

1. L'accREDITamento, il rinnovo ovvero l'accERTamento o la presa d'atto del suo mantenimento, sono adottati nel termine di 120 giorni decorrenti dalla consegna della domanda prevista dall'articolo 6, comma 1, fatte salve le previsioni contenute al comma 3 e le previsioni in ordine alle sospensioni ed interruzioni dei termini istruttori stabiliti dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Il Servizio competente procede a verificare l'ammissibilità della domanda, la documentazione, le autocertificazioni e le dichiarazioni presentate dall'organismo a dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti; nonché ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento i chiarimenti, le integrazioni o le specificazioni eventualmente necessarie all'istruttoria. L'eventuale richiesta di chiarimenti o di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte del Servizio competente, deve essere effettuata in un'unica soluzione. Il procedimento in tale caso è sospeso per un periodo di trenta giorni decorrenti dall'intervenuta notifica della richiesta istruttoria ovvero, se interviene prima dello scadere dei trenta giorni, sino all'acquisizione da parte del Servizio medesimo dei chiarimenti o delle integrazioni o sostituzioni documentali richieste. Le richieste istruttorie e le risposte a cura dell'ente sono comunicate con l'utilizzo del Formulario previsto dall'articolo 6, comma 1.
3. Il Servizio competente ha facoltà di interpellare gli enti competenti ai fini della verifica di conformità dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
4. Il possesso di tutti i requisiti previsti comporta l'accogliimento della domanda e l'accREDITamento del soggetto formatore ovvero il mantenimento o il rinnovo dell'accREDITamento ad esso concesso, in coerenza con i requisiti dimostrati.
5. La mancata dimostrazione anche di uno soltanto dei requisiti prescritti determina il rigetto della domanda e la mancata concessione dell'accREDITamento o del rinnovo dello stesso, ovvero la sospensione o la revoca dell'accREDITamento, secondo quanto previsto agli articoli 13 e 14.
6. Nel rispetto della normativa vigente in tema di conferimento di incarichi, le verifiche, anche al fine del mantenimento dell'accREDITamento, sono effettuate dal Servizio competente direttamente o avvalendosi di soggetti esterni specializzati, all'uopo incaricati, indipendenti e comunque terzi rispetto agli enti richiedenti l'accREDITamento.

7. Tutte le verifiche sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
8. L'esito del procedimento istruttorio sulle domande di accreditamento e su quelle di rinnovo previste dall'articolo 9 o di aggiornamento previste dall'articolo 10, è accertato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale ovvero, con una sua presa d'atto, nel caso siano state comunicate le variazioni previste dall'articolo 10, comma 5.
9. Gli organismi accreditati sono inseriti in un apposito elenco regionale. Tale elenco è aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it, nella pagina dedicata alla formazione professionale.

art. 8 - durata dell'accreditamento concesso

1. L'accreditamento è concesso per 3 anni decorrenti dalla data del provvedimento di rilascio previsto dall'articolo 7. Sono fatti salvi gli esiti dell'eventuale sospensione dell'accreditamento prevista dall'articolo 13 o della sua revoca, come previsto dall'articolo 14.
2. Nel periodo di durata triennale dell'accreditamento l'ente deve mantenere i requisiti di accreditamento dimostrati.

art. 9 - rinnovo dell'accreditamento

1. Nei 90 giorni antecedenti la scadenza dell'accreditamento previsto dall'articolo 8 o dell'accreditamento rinnovato ai sensi del presente articolo, il soggetto formatore può inviare alla Direzione competente la domanda di rinnovo dell'accreditamento già ottenuto, in regola con le norme in materia di imposta di bollo, dimostrando il mantenimento dei requisiti previsti dal Regolamento. A tale scopo l'ente utilizza esclusivamente l'apposito Formulario tramite il servizio on line dedicato denominato Front End Generalizzato, disponibile all'indirizzo internet www.regione.fvg.it, nella pagina dedicata alla formazione professionale. I termini istruttori di 120 giorni relativi alla domanda di rinnovo, decorrono dalla data di invio del relativo Formulario tramite il richiamato servizio on line, La presentazione della domanda avviene con le modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 82/2005.
2. La domanda è corredata degli allegati indicati nell'allegato H, parte integrante del presente Regolamento.
3. Con la domanda di rinnovo prevista dal comma 1, il soggetto formatore può chiedere eventuali variazioni dell'accreditamento in precedenza ottenuto e, a tale fine, deve dimostrare di possedere i requisiti prescritti dal Regolamento, in coerenza con la domanda di rinnovo presentata.
4. L'accreditamento già ottenuto dall'ente si intende prorogato fino alla data di adozione del provvedimento di rinnovo dell'accreditamento.
5. Nel caso di istruttoria con esito positivo, l'accreditamento è rinnovato per ulteriori 3 anni in coerenza ai requisiti previsti dal Regolamento che risultano posseduti dal soggetto formatore. Tale periodo triennale decorre dalla data di adozione del provvedimento di concessione del rinnovo.
6. L'istruttoria negativa sulla domanda di rinnovo comporta il rigetto della domanda.
7. Quando la domanda di rinnovo dell'accreditamento non sia presentata nei termini indicati al comma 1, il soggetto formatore decade dall'accreditamento già ottenuto e può presentare una nuova domanda di accreditamento.

art. 10 - aggiornamenti dell'accreditamento e comunicazioni

1. L'accreditamento rilasciato ad un soggetto formatore può essere modificato con riferimento alle risorse infrastrutturali e logistiche previste dall'articolo 5, comma 1, lettera b).
2. Le modifiche previste al comma 1 sono oggetto di una domanda di aggiornamento, in regola con le norme in materia di imposta di bollo, che il soggetto formatore invia alla

Direzione competente esclusivamente sull'apposito Formulário tramite il servizio on line denominato Front End Generalizzato, disponibile all'indirizzo internet www.regione.fvg.it, nella pagina dedicata alla formazione professionale.

3. La domanda è corredata degli allegati indicati nell'allegato H, parte integrante del presente Regolamento.
4. I termini istruttori di 120 giorni relativi alla domanda di aggiornamento decorrono dalla data di invio del Formulário tramite il servizio on line previsto dal comma 2.
5. Alla domanda prevista dal comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le stesse procedure stabilite dall'articolo 7. Terminate le verifiche, il Servizio competente dispone le nuove caratteristiche dell'accreditamento del soggetto formatore, in considerazione della nuova situazione accertata.
6. Le variazioni inerenti esclusivamente i recapiti telefonici e fax, gli indirizzi di posta elettronica e PEC, intervengono a cura del soggetto formatore mediante una comunicazione da presentare esclusivamente sull'apposito Formulário tramite il servizio on line dedicato, disponibile all'indirizzo internet della Regione www.regione.fvg.it, nella pagina dedicata alla formazione professionale.
7. Per le domande, dichiarazioni e comunicazioni presentate al Servizio competente si osservano le disposizioni contenute all'articolo 65, del decreto legislativo 82/2005.

art. 11 - verifiche sul mantenimento dei requisiti

1. Il Servizio competente accerta annualmente il mantenimento dei requisiti di accreditamento e la loro coerenza con le prescrizioni del presente Regolamento. L'accertamento interviene mediante verifiche documentali e in loco nei confronti di un campione dei soggetti formatori accreditati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono preventivamente esclusi i soggetti formatori che hanno subito un analogo controllo nel corso dei due anni solari precedenti a quello in cui si procede all'estrazione del campione.
3. L'individuazione dei soggetti formatori su cui procedere alla verifica documentale di cui al comma 1 avviene con le modalità descritte nell'allegato G, parte integrante del presente Regolamento.
4. È facoltà del Servizio competente procedere a verifiche in qualsiasi momento per accertare l'esistenza dei requisiti di accreditamento e la loro coerenza con le prescrizioni del presente Regolamento. Le verifiche possono intervenire anche in loco, presso le sedi oggetto di accreditamento, secondo quanto previsto nell'allegato G. In occasione delle verifiche devono essere resi disponibili i documenti utilizzati dal soggetto formatore a supporto della domanda prevista dall'articolo 6, all'articolo 9 o all'articolo 10 e quelli previsti nell'allegato G.
5. Nel rispetto della normativa vigente in tema di conferimento di incarichi, le verifiche, anche al fine del mantenimento dell'accreditamento, sono effettuate dal Servizio competente direttamente o avvalendosi di soggetti esterni specializzati, all'uopo incaricati, indipendenti e comunque terzi rispetto ai soggetti formatori.
6. Tutte le verifiche sono effettuate secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
7. Le verifiche documentali e in loco previste dal comma 1 sono effettuate anche al fine del mantenimento dell'accreditamento, nonché della sospensione ovvero della revoca dell'accreditamento di cui rispettivamente all'articolo 13 e all'articolo 14 e si concludono nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di avvio del relativo procedimento di verifica o dalla data dell'ispezione.
8. In tutte le fasi della verifica documentale o in loco di cui al comma 1, è facoltà del Servizio competente chiedere i chiarimenti, le integrazioni o le specificazioni necessarie all'istruttoria. L'eventuale richiesta di chiarimenti o di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte del Servizio competente è effettuata in un'unica soluzione. Il procedimento in tale caso è sospeso sino all'acquisizione da parte del Servizio medesimo dei chiarimenti o delle integrazioni o sostituzioni documentali

richieste che devono pervenire nel termine di trenta giorni decorrenti dall'intervenuta notifica della richiesta istruttoria.

9. Il Servizio competente ha facoltà di interpellare gli enti competenti ai fini della verifica di conformità dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
10. L'accertamento in fase istruttoria del mantenimento di tutti i requisiti previsti rispetto all'accreditamento già posseduto dal soggetto formatore, comporta il mantenimento di tale accreditamento.
11. La mancata dimostrazione anche di uno soltanto dei requisiti prescritti determina la sospensione dell'accreditamento prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), ovvero, la revoca dell'accreditamento prevista all'articolo 14.

Capo IV (Obblighi dei soggetti formatori)

art. 12- obblighi dei soggetti formatori

1. Entro il 31 luglio di ogni anno, con riferimento all'esercizio finanziario immediatamente precedente, inteso come l'esercizio più recente il cui bilancio o rendiconto annuale risulta approvato dall'organo preposto, i soggetti formatori devono:
 - a) depositare presso la Direzione competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si attesta, relativamente all'ultimo esercizio chiuso, di aver mantenuto i requisiti di accreditamento previsti dal presente Regolamento;
 - b) copia del rinnovo dell'attestato di Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), ovvero copia del rapporto annuale dell'Organismo di Certificazione (OdC) di conferma del mantenimento dell'attestato di Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ);
 - c) depositare presso la Direzione competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si attesta, relativamente all'ultimo esercizio chiuso, lo svolgimento di attività formativa finanziata da uno o più Fondi Paritetici Interprofessionali, espressamente indicati nella dichiarazione medesima;
 - d) depositare presso la Direzione competente l'attestazione, rilasciata dall'organo di controllo interno o da un revisore esterno indipendente, della sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 5, comma 1, lettere e), f), g), i), j) ed l).
2. Il soggetto formatore è obbligato in ogni caso a comunicare alla Direzione competente il venir meno anche di uno soltanto dei requisiti previsti. Tale comunicazione deve intervenire entro 30 giorni dalla data in cui è venuto meno il requisito, pena la sospensione dell'accreditamento, come previsto all'articolo 13, comma 1, lettera d).
3. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e le autocertificazioni da produrre a termini del Regolamento devono essere rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, per essere validamente presentate al Servizio competente, sono sottoscritte digitalmente ed inviate via PEC.

Capo V (Sospensione e revoca dell'accreditamento)

art. 13 - sospensione dell'accreditamento

1. E' motivo di sospensione dell'accreditamento concesso al soggetto formatore:
 - a) il mancato possesso anche di uno soltanto dei requisiti prescritti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14 in tema di revoca dell'accreditamento; in tal caso il Servizio competente assegna al soggetto formatore tre mesi per la regolarizzazione

- dei requisiti richiesti, pena la revoca dell'accreditamento concesso, secondo quanto previsto all'articolo 14;
- b) la sospensione della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) previsto all'articolo 5, comma 1, lettera k), ad opera dell'Organismo di certificazione (OdC). Il soggetto formatore è tenuto a comunicare al Servizio competente l'intervenuta sospensione della certificazione entro 30 giorni dalla data del provvedimento che la dispone ad opera dell'Organismo di certificazione (OdC);
 - c) il mancato o tardivo assolvimento anche di uno solo degli obblighi previsti dall'articolo 12, comma 1, ripetuto dal soggetto stesso per due volte nell'arco dei tre anni antecedenti l'avvio del relativo procedimento di verifica;
 - d) per mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 12, comma 2 e alla lettera b).
2. La sospensione dell'accreditamento opera per tre mesi decorrenti dalla data del provvedimento con cui viene disposta e di un tanto è data pubblicazione nell'elenco regionale previsto all'articolo 24, comma 2bis della legge regionale 27/2017.
 3. Nel caso la sospensione dell'accreditamento sia stata disposta ai sensi del comma 1, lettera b), ove, allo scadere dei tre mesi previsti al comma 2, il soggetto formatore non abbia ancora ottenuto il ripristino della certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), il Servizio competente dispone una ulteriore sospensione dell'accreditamento per tre mesi dalla data del provvedimento che la prevede. Un tanto, può essere ripetuto per complessive due volte; ove allo scadere dell'eventuale terza sospensione dell'accreditamento il soggetto formatore non abbia ancora ottenuto il ripristino della propria certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), trova applicazione la previsione dell'articolo 14, comma 1, lettera a).
 4. Durante la sospensione il soggetto formatore non può presentare nuovi progetti formativi, né avviare attività formativa a sua titolarità o a titolarità di raggruppamenti anche temporanei cui il soggetto stesso appartiene, a valere su Avvisi e Bandi emessi dai fondi paritetici interprofessionali indicati all'articolo 1, comma 1, nei quali sia previsto che i soggetti formatori siano accreditati dalla Regione.

art. 14 – revoca dell'accreditamento

1. L'accreditamento del soggetto formatore è revocato ai sensi dell'articolo 22bis, comma 4 della legge regionale 27/2017 nei seguenti casi:
 - a) per mancata regolarizzazione dei requisiti prescritti, nell'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a);
 - b) se il soggetto formatore non ottempera all'obbligo previsto all'articolo 13, comma 1, lettera b), nel termine ivi prescritto;
 - c) se il soggetto formatore, già in precedenza sospeso dall'accreditamento, incorre nuovamente nelle ipotesi previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b) e comma 1 lettera c), ed un tanto avviene per ulteriori due volte in un arco di tempo di trentasei mesi;
 - d) per mancato rinnovo della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) previsto all'articolo 5, comma 1, lettera k), ad opera dell'Organismo di certificazione (OdC);
 - e) nel caso di mancato rispetto dei requisiti previsti all'articolo 5, comma 1, lettere f), g) ed i), nonché nei correlati allegati B, E e F. In particolare, nel caso il soggetto formatore sia sottoposto a procedura fallimentare o ad altra procedura concorsuale, la revoca è disposta con decorrenza dalla data della sentenza o del diverso provvedimento che dichiara l'apertura della procedura;
 - f) nel caso di mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 13, comma 4.
2. Nelle ipotesi previste dal comma 1, il soggetto formatore può presentare una nuova domanda di accreditamento solo dopo che sia trascorso un anno dalla data del provvedimento che dispone la revoca dell'accreditamento.

Capo VI

(Disposizioni finali e transitorie ed entrata in vigore)

art. 15 - disposizioni finali e transitorie

1. Gli allegati al Regolamento sono aggiornati con decreto del Direttore centrale competente in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Le disposizioni normative richiamate nel Regolamento e nei suoi allegati parti integranti si applicano facendo rinvio alla disciplina vigente ed alle successive modifiche ed integrazioni.
3. Al fine dell'utilizzo dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge 388/2000 è in ogni caso efficace l'accREDITamento ottenuto nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 7 (Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accREDITamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche).
4. In via transitoria, sino all'adozione del sistema informativo dedicato e del correlato formulario on line, le domande e le comunicazioni previste agli articoli 6, 9 e 10, vengono presentate utilizzando l'apposita modulistica disponibile nel sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella pagina dedicata alla formazione professionale/accreditamento/fondi paritetici interprofessionali, da trasmettere al Servizio competente esclusivamente tramite PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it.

art. 16 - entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.